

## ADEMPIMENTI

---

### ***“Discesa” in semplificata senza vincoli***

di **Fabio Garrini**

Durante uno dei forum con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta che ha lasciato piuttosto perplessi: creando un improprio parallelismo con il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, viene affermato che anche **il passaggio inverso, verso la contabilità semplificata, vincolerebbe per un triennio**. Si tratta di una posizione **non condivisibile** in quanto, avendone i requisiti, il regime di contabilità semplificata costituisce un regime naturale, quindi applicabile senza opzione e, conseguentemente, **senza alcun vincolo temporale**.

Diverso è il caso del soggetto che invece presenta i requisiti per applicare il **regime forfettario**: in questo caso il suo regime naturale è, appunto, quello forfettario, per cui applicare il regime di contabilità semplificata risulta essere un'opzione con conseguente vincolo triennale.

#### **Il “downgrade” dalla contabilità ordinaria**

Come noto, il contribuente, pur avendo i requisiti per applicare il regime di **contabilità semplificata**, in applicazione dell'[articolo 18, comma 8, D.P.R. 600/1973](#) può decidere di applicare **facoltativamente il regime di contabilità ordinaria**. Tale scelta costituisce un'opzione che, in quanto tale, vincola il contribuente per un **triennio**. Sul tema si era dibattuto circa l'ipotesi che tale vincolo potesse essere evitato sulla base delle previsioni contenute nell'[articolo 3 DPR 442/1997](#), ma l'Agenzia non si è dimostrata di tale avviso (sul punto si veda: [“Contabilità ordinaria vincolante per tre anni \(ma non nel 2018\)”](#)).

Nella [circolare AdE 11/E/2017](#) si afferma che *“l'uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti imposti dal comma 1 dell'articolo 18, ovvero per opzione per il regime ordinario, ai sensi del successivo comma 8. **L'opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale** ai sensi del comma 8 dell'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata, e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA (articolo 3 del D.P.R. 442/1997).”*

Quindi, in tale paragrafo viene messo in giusta evidenza il fatto che **è ben diverso applicare un regime per destinazione naturale, piuttosto che a seguito di una opzione**.

Proprio su questo tema si innesta la posizione espressa nel **Videoforum** di gennaio. A specifica domanda, circa il vincolo temporale del passaggio da contabilità ordinaria a semplificata, l'Agenzia risponde: *“Come già chiarito con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, nel caso di*

*passaggio dalla contabilità semplificata in regime di cassa alla contabilità ordinaria, l'opzione è vincolante per almeno un triennio, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del dpr n. 600 del 1973, che specificatamente disciplina tale ipotesi.*

*Si ritiene che **il medesimo vincolo sussista anche nell'ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in regime di cassa, in conformità all'articolo 3 del dpr n. 442 del 1997 che, per le opzioni relative ai regimi di determinazione dell'imposta, fissa la regola generale del vincolo triennale.***

Tale posizione **non** pare possa essere in alcun modo **condivisa** per un semplice motivo: chi applica il regime di contabilità semplificata, avendone i requisiti, non **sta esercitando alcuna opzione**, ma sta applicando il regime che l'ordinamento tributario ha previsto per quella posizione, ossia il suo **regime naturale**.

Esemplificando, per un elettricista o per un negoziante che presentano un volume di ricavi di 100.000 euro, il **regime naturale** è quello **semplificato**.

Quindi, **a parere di chi scrive, tali soggetti non possono essere interessati da nessun vincolo**, con la conseguenza che, **se dopo un anno di applicazione del regime di contabilità semplificata per cassa dovessero decidere di passare/tornare in contabilità ordinaria, ne hanno pieno diritto**.

Infatti, **non trattandosi di opzione**, tale comportamento **non può comportare alcun vincolo**.

Non resta che attendere che tale risposta sia opportunamente **revocata** (ad esempio, non riportandola nella circolare che annualmente riepiloga le risposte date nel corso dei forum di inizio anno).

**Diverso**, evidentemente, è il caso di coloro che **possiedono anche i requisiti per poter applicare il regime forfettario**: in questo caso, infatti, il regime naturale di tali soggetti è appunto quello forfettario, con la conseguenza che l'utilizzo del regime di **contabilità semplificata costituisce implicita opzione** assunta tramite il **comportamento concludente**.

Seminario di specializzazione

**LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE  
DICHIARAZIONI FISCALI**

Scopri le sedi in programmazione >